

# Newsletter ANMIL Onlus

Mercoledì 28.02.2018 - n. 8- Anno XII

## ***In Evidenza***

- [Infortuni sul lavoro: morti 67 lavoratori nel primo mese del 2018. I dati Inail](#)
- [Sicurezza sul lavoro: delega di funzioni e obblighi non delegabili](#)
- [Terzo Settore: al via la Cabina di regia](#)
- [APE sociale e pensione precoci, le nuove domande](#)

*N.B. I link segnalati nella presente newsletter possono essere soggetti a modifiche, legati all'aggiornamento dei rispettivi siti; si tratta comunque di notizie selezionate provenienti da fonti qualificate che non richiedono aggiornamenti per almeno due settimane. Per evitare comunque la perdita delle notizie consigliamo gli utenti di scaricare subito il contenuto delle pagine segnalate.*

## **Sicurezza sul lavoro**

### **Infortuni sul lavoro: morti 67 lavoratori nel primo mese del 2018. I dati Inail**

On line gli open data Inail di gennaio su infortuni e malattie professionali. Nel primo mese del 2018 presentate all'Istituto 41.717 denunce di infortunio sul lavoro (-11,3% rispetto al gennaio 2017), 67 delle quali con esito mortale (-2,9%). Le malattie professionali denunciate sono state 4.712 (+14,8%). Nella sezione "Open data" del sito Inail sono disponibili i dati analitici delle denunce di infortunio e malattia professionale presentate all'Istituto nel mese di gennaio. Si tratta di dati provvisori, perché per quantificare i casi accertati positivi sarà necessario attendere il consolidamento dei dati dell'intero anno 2018, con la conclusione dell'iter amministrativo e sanitario relativo a ogni denuncia. Nella stessa sezione sono pubblicate anche le tabelle del "modello di lettura" con i confronti "di mese" (gennaio 2017 vs gennaio 2018). Il confronto richiede cautele, in particolare rispetto all'andamento degli infortuni con esito mortale, soggetto all'effetto distorsivo di "punte occasionali" e dei tempi di trattazione delle pratiche e di consolidamento degli archivi.

[Continua a leggere](#)

### **Sicurezza sul lavoro e rimozione amianto, chi opera di fatto è responsabile**

Il direttore tecnico della ditta appaltatrice di un cantiere rimozione dell'amianto che continua a esercitare di fatto i poteri direttivi risponde del sinistro del lavoratore per violazione delle norme antinfortunistiche. La Corte di Cassazione ha, con sentenza 20 febbraio 2018, n. 8028 ricordato come la responsabilità per le violazioni di norme antinfortunistiche può gravare sul soggetto che, seppur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri direttivi ex articolo 299, D.lgs. 81/2008. Nel caso di un subappalto di lavori in cantiere il direttore della ditta appaltatrice che subappalta ad un terzo la rimozione di lastre di eternit, ma che di fatto continua ad impartire istruzioni pratiche ai lavoratori della ditta terza, risponde per i sinistri occorsi ai lavoratori, avvenuti per sua negligenza, imprudenza e imperizia.

[Per approfondire](#)

## **Sicurezza sul lavoro: delega di funzioni e obblighi non delegabili**

L'art. 16 del Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro (D.lgs. n.81/2008) stabilisce che: "La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa...", ma il successivo art. 17 prevede che: "Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività: a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28; b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi". Il meccanismo della delega di funzioni lascia dunque "scoperto" il datore di lavoro con riferimento agli obblighi indelegabili di cui all'art. 17 cit., ai quali egli deve adempiere direttamente. Finché non si verifichi un infortunio, la mancanza della valutazione dei rischi o l'assenza documento che ne raccoglie i risultati ovvero la mancata nomina dell'RSPP, hanno conseguenze relativamente preoccupanti perché il datore di lavoro, ricevute le prescrizioni degli organi di vigilanza, che hanno constatato la violazione, provvederà ad effettuare la valutazione e/o a redigere il documento e/o a nominare l'RSPP e quindi potrà estinguere il reato pagando una somma a titolo di oblazione c.d. "amministrativa".

[Continua a leggere](#)

## **Ministero del lavoro**

### **Terzo Settore: al via la Cabina di regia**

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2017, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 gennaio 2018 sulla "Istituzione di una Cabina di regia con il compito di coordinare le politiche di governo e le azioni di promozione ed indirizzo delle attività degli enti del terzo settore".

La Cabina di regia, con sede presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, costituisce un altro tassello importante nel percorso di attuazione della Riforma del Terzo Settore, avviata con la Legge delega n. 106 del 2016.

Essa, in quanto sede di confronto e di raccordo politico tra i diversi livelli istituzionali, è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri e composta dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, dal Presidente della Conferenza delle Regioni, dal Presidente dell'Unione Province Italiane (UPI), dal Presidente dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), nonché dal Presidente della Fondazione Italia Sociale.

La Cabina di regia ha prevalentemente funzione di coordinamento dell'attuazione del Codice del Terzo Settore; di promozione delle attività di raccordo tra le varie Amministrazioni coinvolte nei diversi livelli di governo e anche con enti privati; e, infine, di monitoraggio sullo stato di attuazione della Riforma.

[continua a leggere](#)

### **Benefici esposizione all'amianto per lavoratori del settore ferroviario. Presentazione di domanda entro il 2 marzo 2018**

Le domande devono essere presentate online all'INPS entro il 2 marzo 2018, integrate dalla dichiarazione del datore di lavoro e devono essere presentate all'Inps entro i 60 giorni che decorrono dall'entrata in vigore della stessa legge, non oltre il 2° marzo 2018. L'Inps con Messaggio 15 febbraio 2018, n. 696 fornisce le istruzioni per la presentazione della domanda per il riconoscimento dei benefici previsti in favore dei lavoratori che hanno prestato attività nel settore della produzione di materiale rotabile ferroviario, senza essere dotati degli adeguati equipaggiamenti di protezione alle polveri di amianto, nel periodo di effettuazione dei lavori di sostituzione del tetto (articolo 1, comma 246, legge 27 dicembre 2017, n. 205). La legge dispone che i lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario che hanno prestato la loro attività nel sito produttivo, senza essere dotati degli equipaggiamenti di protezione adeguati all'esposizione alle polveri di amianto, durante le operazioni di bonifica dall'amianto poste in essere mediante sostituzione del tetto, siano riconosciuti i benefici previdenziali previsti per questa categoria (articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257), per il periodo corrispondente a detta bonifica e per i 10 anni successivi al termine dei lavori di bonifica, a condizione della continuità del rapporto di lavoro in essere al momento delle suddette operazioni di bonifica.

[Per approfondire](#)

### **APE sociale e pensione precoci, le nuove domande**

L'INPS con le circolari n. 33 e 34 del 23 febbraio 2018 fornisce importanti chiarimenti sulle novità in materia di c.d. "Ape sociale" e pensione anticipata per i precoci in vigore a seguito dei correttivi contenuti nell'ultima legge di Bilancio, relative a nuove categorie di lavoratori addetti a mansioni gravose, platea più ampia di caregiver, e, per quanto riguarda l'anticipo pensionistico, i disoccupati per scadenza del contratto a termine e le donne con figli. Al fine di beneficiare dell'Ape sociale l'interessato dovrà produrre due domande: la prima preordinata alla verifica delle condizioni e la seconda per accedere alla prestazione.

La legge di Bilancio ha anche prorogato al 15 luglio i termini per la presentazione della domanda di riconoscimento del diritto all'Ape sociale. Ecco le scadenze entro cui l'INPS risponderà:

- domande presentate entro il 31 marzo: risposta INPS entro il 30 giugno;
- domande presentate dal primo aprile al 15 luglio: risposta INPS entro il 15 ottobre;
- domande presentate dopo il 15 luglio ma entro il 30 novembre: vengono lavorate solo se le domande presentate entro il 15 luglio non esauriscono le risorse disponibili.

[per saperne di più](#)

